

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4595-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)

*Presentato al Senato della Repubblica il 29 dicembre 2003
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 7 gennaio 2004*

(Relatore: **Emerenzio BARBIERI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4595,

rilevato che il decreto-legge ha abrogato una disposizione recata dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), antecedentemente all'entrata in vigore della stessa legge, al fine di evitare che la disposizione stessa producesse i suoi effetti;

rilevato che il titolo del provvedimento non appare rispondente alla regola n. 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che dispone: « Nel titolo dell'atto legislativo è esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa. Non sono quindi adottate né espressioni generiche, né semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titolo « muto »);

constatato, altresì, che la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 1, dell'articolo 1 — che peraltro presenta un carattere meramente programmatico — ha una portata più ampia del citato comma 78 in quanto concerne la posizione del personale appartenente alle ex carriere direttive di tutto il comparto Ministeri;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 4595, di conversione in legge del decreto-legge n. 356 del 2003, recante « Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) »;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), è **convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , allo scopo utilizzando le risorse derivanti dall'abrogazione del citato articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abrogare la disposizione di cui al comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente inquadramento ope legis di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ripristinare le ordinarie procedure di progressione in carriera previste, per tutto il pubblico impiego, dalla normativa vigente e dalla disciplina contrattuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

1. È abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, **allo scopo utilizzando le risorse derivanti dall'abrogazione del citato articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.**

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

MAZZELLA, *Ministro per la fun-
zione pubblica.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

€ 0,30



14PDL0054040